

Liceo Scientifico "Galileo Galilei" Trebisacce



Sezione associata: Liceo Classico "Alessi di Turi" -Trebisacce
Viale della Libertà – 87075 Trebisacce (CS)
Segreteria – Tel. 0981 51723; fax 098151723; Presidenza 098157411
Web: www.liceotrebisacce.com-e-mail: csp5310001@istruzione.it
Pec: csp5310001@pec.istruzione.it- Codic. Mecc. csp5310001



LICEO SCIENTIFICO - "G. GALILEI"-TREBISACCE
Prot. 0006062 del 23/08/2021
(Uscita)

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Allo Staff DS
Al Referente Covid
Al DSGA per atti di competenza
Agli Uffici di Segreteria
All'Albo online
Al Sito web
ATTI Scuola

Oggetto: Obbligo di "possesso" ed "esibizione" a scuola del cosiddetto " Green pass" per il Personale Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

Visto il Protocollo di Sicurezza a .s. 2021/2022 Prot. 21 del 14/08/2021, trasmesso dal M.I. con prot. n. 900 del 18/08/2021;

Letta la circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 4 agosto 2021;

Letto il "Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato con decreto 6 agosto 2021, n. 257;

Letta la nota tecnica n° 1237 del 13/08/2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

Tenuto conto del Protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022);

INFORMA

Che, a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l'accesso a scuola per docenti e ATA potrà avvenire solo previa verifica, da parte di personale autorizzato dal Dirigente, del possesso della "certificazione verde" c.d. " Green pass".

Tale disposizione scaturisce dall'applicazione dell'art. 1 comma 6 del D.L. 111 del 6 agosto 2021 ed è finalizzata a tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione, in presenza, del servizio di istruzione.

La norma definisce un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde da parte di tutti i lavoratori della scuola.

Si specifica, in particolare, che la “certificazione verde” è rilasciata nei seguenti casi:

- ✚ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ✚ aver completato il ciclo vaccinale;
- ✚ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- ✚ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Per i lavoratori per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono, in maniera permanente o temporanea, controindicata può essere, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività lavorative”.

Ai sensi del comma 2 art. 9 ter D.L. 111/21, il mancato rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola incide sul rapporto di lavoro in quanto il mancato possesso della “certificazione verde” è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola.

La norma, inoltre, prevede che “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Con successiva nota, si forniranno ulteriori chiarimenti in materia di misure organizzative anti COVID-19 anche in funzione di attesi chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta D’Elia

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)